

Fattura elettronica

06901

06901

Nella Ue obbligo di formato Ubl o Cii, partita Iva unica e trasmissione Drr

Prime novità operative a gennaio 2024, a regime dal 2028. L'Italia, che adotta il formato xml, deve adeguarsi entro fine 2027

2028

Addio agli Intrastat
Dal 2028 eliminazione Intrastat e obbligo di comunicazione dati per ogni operazione entro due giorni lavorativi da emissione fattura

Pagina a cura di
Alessandro Mastromatteo

Obligo di fattura in formato elettronico strutturato Ubl o Cii, certificazione delle operazioni intra-Ue con fattura elettronica e trasmissione di report digitali (Drr) in tempo reale, partita Iva unica (Svr) utilizzabile in tutta l'Unione europea, obblighi Iva posti in capo ai gestori di piattaforme online di vendita di servizi di trasporto e di alloggi.

Sono le fondamentali novità previste, a partire dal 1° gennaio 2024 e a regime dal 2028, dalla proposta Com(2022) 701 di modifica alla direttiva Iva 2006/11/Ce, presentata l'8 dicembre 2022 dalla Commissione Ue.

Rendiconti transfrontalieri
Il pacchetto Vida (Vat in the digital age) persegue infatti tre principali obiettivi. Innanzitutto, modernizzare gli obblighi di comunicazione ai fini dell'Iva, imponendo il ricorso alla fatturazione elettronica per le operazioni transfrontaliere. Si vogliono contrastare in maniera più efficace le frodi Iva derivanti dagli scambi intracomunitari, prevedendo a regime un sistema di rendicontazione Drr (digital reporting) che, transazione per transazione, fornirà quasi in tempo reale agli Stati membri le relative informazioni, poi centralizzate presso un Vies unionale e superando così dal 1° gennaio 2028 l'invio degli elenchi Intrastat.

Andrà utilizzato un modello

comune europeo secondo lo standard europeo stabilito dalla direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, e quindi nei formati Ubl e Cii. Allo stesso tempo, ciò determinerà l'uso della fatturazione elettronica per le transazioni transfrontaliere, considerando anche che entro due giorni lavorativi dal momento di effettuazione dell'operazione, la stessa dovrà essere emessa e i relativi dati inviati quali Drr nei successivi due giorni.

Nuovi definizioni e formati
Dal 1° gennaio 2024, inoltre, l'articolo 217 della direttiva 2006/11/Ce conterrà una nuova definizione di fattura elettronica quale documento basato su un formato strutturato. Con la stessa decorrenza, gli Stati membri potranno imporre l'utilizzo esclusivo della fattura elettronica senza necessità di chiedere autorizzazione preventiva all'Ue e, in tal caso, andrà utilizzato in via esclusiva il formato Ubl o Cii.

Per i Paesi che abbiano già in essere un sistema di fatturazione elettronica, come l'Italia con il tracciato xml, l'adeguamento al formato Ubl o Cii potrà essere realizzato al massimo entro il 31 dicembre 2027 per essere operativo in via esclusiva dal 1° gennaio 2028. In ogni caso, non occorrerà più l'accettazione del destinatario per ricevere una fattura in formato elettronico.

In caso di nota di variazione
Inoltre, dal 2028, il contenuto obbligatorio della fattura viene implementato con indica-

zione, in caso di nota di variazione, il numero progressivo che identifica la fattura corretta; il codice Iban del conto bancario del fornitore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura e la data di scadenza del pagamento o, se sono stati concordati pagamenti parziali, la data e l'importo di ciascun pagamento.

Piattaforme e registrazioni
Il secondo obiettivo è affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme: in quest'ottica si aggiornano le norme Iva applicabili per ottenere parità di trattamento tra gli operatori con estensione del regime del fornitore presunto.

Il terzo obiettivo è evitare la necessità di registrazioni multiple nell'Ue, introducendone una unica a fini Iva e migliorando così il funzionamento dello strumento per dichiarare e pagare l'imposta sulle vendite a distanza di beni. Per ridurre i casi in cui si è tenuti a registrarsi in un altro Stato Ue, si implementeranno i sistemi già esistenti dello sportello unico Oss, di quello per le importazioni Ioss e dell'inversione contabile. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superficie 79 %

Dati integrati per semplificare controlli e rimborsi

Il fronte italiano

Possibile verificare anche false fatturazioni

Utilizzo dei dati strutturati ritraibili dalle certificazioni fiscali delle operazioni realizzate al fine di contrastare l'evasione fiscale. È la finalità che emerge dalla lettura dei diversi provvedimenti, sia unionali che nazionali, i quali stanno sempre più attribuendo rilevanza essenziale all'incrocio di tali informazioni con una tempistica sempre più ravvicinata con il momento di effettuazione dell'operazione rilevante a fini Iva.

L'agenzia delle Entrate si avvale quindi dei dati delle fatture elettroniche per i controlli relativi alle annualità 2018 e 2019, così come sono stati introdotti con la legge di Bilancio 2023 nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia Iva.

Allo stesso tempo, la più recente legislazione nazionale ha tenuto conto delle esigenze degli operatori, da un lato prorogando nel 2023 il divieto di utilizzo della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a favore di consumatori finali, dall'altro introducendo l'avvio

obbligatorio della e-fattura anche per i contribuenti in precedenza esclusi, e cioè i contribuenti minimi, forfettari e le Asd (associazioni sportive dilettantistiche) ma tenendo conto della soglia dei ricavi e compensi realizzati nel 2021.

Inoltre, con il provvedimento 433608/2022, l'agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in materia di fatturazione elettronica ed estrometro, sostituendo il precedente provvedimento 89757/2018 recependo e sistematicizzando le modifiche normative intervenute nel tempo e mettendo a disposizione dei contribuenti nuovi e fondamentali servizi,

funzionali non solo ad evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, ma anche ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell'elenco B per il calcolo del bollo dovuto.

Medici

Confermato per quest'anno il divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie a consumatori finali

Allo stesso tempo, gli operatori interessati avranno a disposizione l'intero set di dati che compone il flusso di fatturazione elettronica di interesse, semplificando così le attività istruttorie dei rimborsi spettanti e dei controlli, con minori oneri per i contribuenti e la certezza di un dato con il fisco. Insomma, un futuro sempre più digitale che troverà nell'invio in un sistema di conservazione elettronica il momento finale per rendere statici, immutabili e leggibili nel tempo le informazioni strutturate contenute nei documenti informatici. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA